

# **ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

## **ORDINE DEL GIORNO**

**Oggetto: iniziative relative all'attività di verifica delle situazioni reddituali dei pensionati ex art. 15, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 102 di conversione del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78.**

### **IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA**

**(Seduta del 6 ottobre 2009)**

**VISTO** l'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 modificato dall'articolo 17, comma 23, della legge 15 maggio 1997, n. 127, relativo alle attribuzioni dei Consigli di indirizzo e vigilanza degli enti pubblici di assistenza e previdenza;

**VISTO** l'articolo 4 del D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366, concernente disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

**VISTO** il D.P.C.M. del 2 gennaio 2009 di ricostituzione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'INPS;

**VISTO** l'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 concernente disposizioni in materia di finanza pubblica, che attribuisce all'INPS il compito di procedere annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati, che incidono sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e di provvedere, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza;

**VISTA** la determinazione del Commissario Straordinario n. 79 del 19 novembre 2008 con la quale si è dato avvio all'operazione RED per le campagne 2009, 2010 e 2011, relative alla verifica dei redditi dei pensionati per gli anni 2008, 2009 e 2010, attraverso la stipula di convenzioni con validità

triennale con i soggetti abilitati per legge alla certificazione del reddito, che le convenzioni per l'invio telematico dei modelli RED vengono sottoscritte a livello centrale dai CAF e da alcune associazioni a livello nazionale, in tal senso abilitate;

**VISTO** l'articolo 35, commi 8-13, della legge 27 febbraio 2009, n. 14, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e finanziarie urgenti, che prevede che il reddito di riferimento, ai fini della liquidazione delle prestazioni previdenziali e assistenziali ad esso collegate, sia quello conseguito nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell'anno successivo, che per consentire agli enti previdenziali erogatori di rilevare tali redditi, i soggetti percettori sono tenuti a comunicare i dati entro il 30 giugno di ciascun anno, che in caso di omissione della presentazione dei dati, trascorso il termine di trenta giorni dall'avviso da parte degli enti previdenziali, viene sospesa l'erogazione della prestazione;

**VISTO** l'articolo 15, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 102, di conversione del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, che al fine di semplificare le attività di verifica sulle situazioni reddituali, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2010 l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che siano in possesso di informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornirle all'INPS e agli altri enti di previdenza ed assistenza obbligatoria, in via telematica e in forma disaggregata per tipologia di redditi, nel rispetto della normativa in materia di dati personali;

**PRESO ATTO** che, a seguito di tale disposizione legislativa, l'Istituto in data 7 agosto 2009 con messaggio n. 18109, ha comunicato la disdetta della convenzione relativa all'operazione RED, stipulata con i CAF ed i professionisti a livello territoriale;

**CONSIDERATO** che fra le tipologie dei redditi che interessano l'Istituto, sulla base delle normative fin qui consolidatisi, figurano:

- redditi da lavoro e da pensione prestati in Italia, con i relativi arretrati;
- redditi da lavoro prodotto all'estero e redditi da pensione erogati da Enti e Stati esteri con i relativi arretrati;
- redditi immobiliari e fondiari;
- redditi esenti da IRPEF per quei soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale dei redditi;
- redditi già tassati alla fonte (interessi bancari e postali);
- variazione/integrazione dei dati reddituali;

**PRESO ATTO** del documento della D.G. n. 1133 del 17/11/2006, allegato al presente Ordine del giorno, in cui si stimava che l'operazione avrebbe diminuito le prestazioni indebitamente erogate da 578.148 a 193.656 pari ad una riduzione del 33,5%, e che la tempestività nella corretta erogazione registrava risparmi per 138 milioni;

**TENUTO CONTO** che le Amministrazioni interessate ad utilizzare i dati reddituali, in applicazione della predetta disposizione legislativa, devono avere la disponibilità delle informazioni entro il primo semestre dell'anno successivo all'anno di percezione dei redditi;

**CONSIDERATO** che l'Agenzia delle Entrate conosce tali redditi al momento dell'acquisizione e del controllo delle dichiarazioni annuali che ad essa pervengono nella seconda metà dell'anno successivo a quello di riferimento con la trasmissione telematica dei Modd. 730 ed UNICO ovvero tramite invio telematico da parte dei sostituti di imposta dei modelli 770;

**CONSIDERATO** altresì che tali redditi e che i redditi prodotti all'estero, siano essi da lavoro o da pensione, non possono essere disponibili nei tempi necessari a garantire la correttezza dell'operazione di verifica da parte dell'Istituto;

**TENUTO CONTO** che solo la possibilità di conoscere ed utilizzare i redditi dell'anno precedente entro il 30 giugno di ciascun anno, consente di porre in pagamento prestazioni aggiornate all'esatto importo dovuto senza produrre indebite erogazioni;

**TENUTO CONTO** altresì, che tale obiettivo realisticamente può realizzarsi solo integrando le informazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate e dagli altri Enti pubblici interessati, con le informazioni fin qui fornite dai pensionati per il tramite dei CAF e dei soggetti abilitati;

**RITENUTO** condivisibile l'obiettivo, previsto dalla norma, della creazione di una banca dati da aggiornare periodicamente, con cadenza almeno annuale, in grado di diminuire progressivamente gli adempimenti e gli oneri oggi richiesti ai pensionati, e che tale obiettivo potrà realizzarsi gradualmente nel corso dei prossimi anni;

**TENUTO CONTO** del documento n. 13 predisposto dalla Commissione Economico finanziaria, che costituisce parte integrante del presente Ordine del giorno,

## **INVITA**

gli Organi dell'Istituto:

- a predisporre un progetto che consenta la progressiva formazione di una banca dati reddituale che contenga non solo le informazioni pervenute dall'Agenzia delle Entrate e dalle altre Amministrazioni pubbliche ma anche quelle necessarie per l'esatta determinazione delle prestazioni;
- ad utilizzare, per quanto necessario, le modalità fin qui seguite attraverso la stipula di nuove convenzioni;
- a prevedere aggiornamenti dei redditi con cadenza annuale e in tempi compatibili con un utilizzo che non determini un incremento di spesa nell'erogazione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali.

**IL SEGRETARIO**  
**(F. Giordano)**

**IL PRESIDENTE**  
**(G. Abbadessa)**

## **DOCUMENTO CIV N. 13**

**Consiglio di Indirizzo  
e Vigilanza**

**Commissione Economico  
Finanziaria**

### **NOTA INFORMATIVA**

**OGGETTO: verifica delle situazioni reddituali (articolo 13 della legge n. 412/91) – comunicazione delle informazioni reddituali ex articolo 15, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 102 di conversione del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78.**

#### **SOMMARIO**

1. PREMESSA
2. QUADRO DI RIFERIMENTO
3. CONSIDERAZIONI DELLA COMMISSIONE

#### **1. PREMESSA**

Nella riunione del 10 settembre u.s. la Commissione Economico Finanziaria ha esaminato le problematiche connesse ai costi di gestione dell'INPS, servizi affidati ad altri Enti, soffermandosi sugli effetti prodotti dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 di conversione del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78.

In particolare l'art. 15, comma 1, della sopra citata legge dispone che l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica sono tenute a fornire all'INPS le informazioni, da esse detenute, utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari di prestazioni pensionistiche o assistenziali.

Tale disposizione, che decorre dal 1° gennaio 2010, è finalizzato a semplificare le attività di verifica sulle situazioni reddituali di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che prevede che l'INPS proceda annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati - incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche - e provveda, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.

Per adempiere a tale obbligo l'Istituto ha dato il via, periodicamente, alle così dette "operazioni RED", con la collaborazione dei soggetti abilitati alla certificazione delle denunce reddituali (CAF, dottori commercialisti, consulenti del lavoro, ragionieri commercialisti, consulenti tributari), mediante la sottoscrizione di apposite convenzioni, a livello centrale con i CAF ed a livello territoriale con i singoli soggetti abilitati diversi dai CAF.

L'operazione RED, così come strutturata, consentiva di utilizzare i dati reddituali raccolti e certificati dai CAF senza l'intervento diretto degli operatori dell'Istituto e aveva lo scopo di rideterminare contestualmente le prestazioni sulla base dell'importo effettivamente spettante.

Nel bilancio consuntivo 2008, fra i costi di gestione per i servizi affidati ad altri enti, risultano contabilizzati ai CAF 112,446 milioni di euro; nel bilancio preventivo 2009, invece, le previsioni aggiornate sono di 117 milioni di euro.

Va detto, peraltro, che la somma effettivamente ascrivibile all'operazione RED si aggira sui 32 milioni di euro, mentre la differenza di 85 milioni è relativa ai servizi svolti dai CAF per la determinazione dell'ISEE.

## **2. QUADRO DI RIFERIMENTO**

a) Dal punto di vista operativo, con la determinazione del Commissario straordinario n. 79 del 19 novembre 2008 è stato dato avvio all'operazione RED con riferimento alle campagne 2009, 2010 e 2011, relative alla verifica dei redditi dei pensionati per gli anni 2008, 2009 e 2010 e ai solleciti relativi agli anni precedenti.

Il Commissario straordinario ha determinato di stipulare convenzioni con validità triennale – per la durata delle campagne RED 2009, 2010 e 2011, relative rispettivamente ai redditi 2008, 2009 e 2010 – con i soggetti abilitati per legge alla certificazione del reddito.

Ha inoltre confermato la linea già adottata negli anni precedenti autorizzando, conformemente a quanto previsto dalla deliberazione n. 75 del 13 giugno 2007, i Direttori delle Sedi a sottoscrivere, a livello periferico, le convenzioni con i professionisti abilitati alla certificazione delle dichiarazioni reddituali.

Tuttavia, a seguito dell'entrata in vigore della legge 3 agosto 2009, n. 102, con messaggio n. 18109 del 7 agosto 2009 l'Istituto ha previsto che, a livello territoriale, fosse necessario comunicare la disdetta di tali convenzioni, disdetta che dovrà avere effetto anch'essa dal 1° gennaio 2010.

b) Dal punto di vista normativo, l'articolo 35, commi da 8 a 13, della legge 27 febbraio 2009, n. 14 avente ad oggetto *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti"*, confermava che per consentire agli enti previdenziali erogatori di rilevare annualmente i redditi, i soggetti percettori di prestazioni collegate al reddito fossero tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali entro il 30 giugno di ciascun anno.

Tra le novità introdotte dal sopra citato articolo, vi è la disposizione che, ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell'anno successivo.

Vi è inoltre contenuta la previsione che ai soggetti che omettono la presentazione della comunicazione dei dati reddituali nei termini previsti, previo avviso da parte degli enti previdenziali e decorso inutilmente il termine di trenta giorni dal ricevimento dello stesso avviso, viene sospesa l'erogazione della prestazione collegata al reddito a partire dal rateo del mese di ottobre.

Come già anticipato in premessa, su questo quadro andrà ad incidere, a decorrere dal 1° gennaio 2010, la previsione contenuta nell'articolo 15, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 102 di conversione del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78.

### **3. CONSIDERAZIONI DELLA COMMISSIONE**

a) Tra i redditi che l'Istituto deve conoscere sulla base delle normative fin qui consolidatisi, figurano le seguenti tipologie:

- redditi da lavoro e pensione prestati in Italia, con i relativi arretrati;
- redditi da lavoro prodotto all'estero e redditi di pensione erogati da Enti e Stati esteri con i relativi arretrati;
- redditi di case e terreni;
- redditi esenti da IRPEF, per quei soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale dei redditi;
- redditi già tassati alla fonte (interessi bancari e postali).
- variazione/integrazione dei dati reddituali

b) L'Agenzia delle Entrate conosce i redditi al momento della acquisizione e controllo dei modelli dichiarativi annuali (modello 730 e modello UNICO) e della ricezione e controllo dei modelli 770 che ogni sostituto d'imposta deve inviare.

c) I tempi nei quali i dati reddituali sono disponibili all'Agenzia delle Entrate variano a seconda delle scadenze e dei tempi di acquisizione e validazione dei vari flussi. Di norma la trasmissione da parte dei sostituti e dei CAF dei modelli 730 e UNICO avviene nella seconda metà dell'anno successiva all'anno di percezione dei redditi, mentre i modelli 770 sono di regola inviati anch'essi negli ultimi mesi dell'anno successivo a quello di riferimento.

d) Per quanto riguarda le altre Amministrazioni pubbliche interessate alla fornitura dei dati reddituali par di comprendere il riferimento agli enti territoriali, che in qualche misura gestiscono un proprio welfare locale.

e) Dalla elencazione citata sembra necessario evidenziare che i redditi prodotti all'estero, siano essi redditi da lavoro ovvero redditi da pensione, sono in gran parte non disponibili nei tempi necessari a garantire la correttezza dell'operazione di verifica.

29 settembre 2009